



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

n. 643 /2025 R.G.V.G.

**II GIUDICE TUTELARE**

In persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza,

Letto il ricorso depositato dal signor [REDACTED], [REDACTED] il

[REDACTED] nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore [REDACTED]

[REDACTED] a [REDACTED], con l'Avv. Vincenzo Barreca,

vista la documentazione allegata,

**AUTORIZZA**

L'istante, nella spiegata qualità, a sottoscrivere a titolo la quietanza ed a riscuotere in nome, per conto e nell'interesse del figlio minore [REDACTED] la somma liquidata dal POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" di Palermo pari ad € 6.588,00 (Euroseimilacinquecentottantotto/00) di cui € 3.000,00 per sorte capitale a titolo di provvisionale in favore del minore di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo III Sezione Penale n. 5163/2023 del 09.10.2023 ed € 3.588,00 per spese legali dell'Avv. Vincenzo Barreca

**AUTORIZZA**

- il POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" di Palermo al pagamento della detta somma di € 6.588,00 (Euroseimilacinquecentottantotto/00) di cui € 3.000,00 per sorte capitale a

titolo di provvisionale spettante al minore ed € 3.588,00 per spese legali dell'Avv. Vincenzo Barreca, mediante bonifico/assegno sul conto corrente del ricorrente con esonero per il POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" per il reimpiego delle somme;

### DISPONE

**Che il ricorrente nella spiegata qualità:**

**a) depositi l'intera somma di € 3.000,00 di spettanza del minore su un conto corrente / o libretto di deposito intestato al medesimo con vincolo pupillare fino alla maggiore età;**

**b) versi l'importo di € 3.588,00 per spese legali all'Avv. Vincenzo Barreca;**

Con invito a relazionare su un eventuale reinvestimento delle somme.

Si dà efficacia immediata.

Termini Imerese, lì 16 giugno 2025.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cusenza

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.